

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LATTANZI, VECCHIETTI, CERAVOLO DOMENICO, AVOLIO,
GATTO, SANNA, MAZZOLA, MINASI, AMODEI, ALINI,
ZUCCHINI**

Presentata il 7 gennaio 1970

Acquisizione delle aree estrattive nel Mezzogiorno

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di eliminare dal settore estrattivo del Mezzogiorno e delle Isole la rendita fondiaria, che l'appesantisce e ne intralcia il razionale e produttivo sviluppo.

È noto che le attività estrattive sono normalmente localizzate in territori montani o di alta e media collina, cioè in territori in cui l'agricoltura è fortemente degradata, ed i terreni sono spesso improduttivi ed incolti.

Le cave di travertino di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno, di Ausonia nel Frosinate, dello stesso Trani sono ubicate in zone collinari e pressoché improduttive.

È noto altresì che l'attività estrattiva rappresenta, in questi come in altri territori, la sola attività produttiva, attorno alla quale tende a svilupparsi una rete di lavorazione della pietra, che, unitamente alle attività collaterali (trasporti, costruzioni, meccanica, ecc.), assorbe una notevole quantità di manodopera dalla semi-qualificata alla più specializzata.

Attorno alle cave di travertino dell'Acquasantano, e lungo tutta la vallata del Tronto, ad esempio, si è sviluppata così una rete di

impianti di lavorazione della pietra, che complessivamente occupano direttamente o indirettamente circa 1.500 addetti. La struttura produttiva, costituita esclusivamente da piccole e medie aziende, poggia i piedi sulla sabbia, nella misura in cui (come osserva un recente studio dell'IASM sul travertino di Acquasanta) rimane legata ad un settore estrattivo estremamente debole ed antiquato sia nelle strutture sia nei rapporti giuridici.

Così lo sviluppo dell'intero settore, tradizionalmente legato all'edilizia, ma con prospettive di notevole impiego anche nelle opere stradali, risulta fortemente condizionato dalla proprietà fondiaria, che si esercita come una vera e propria rendita parassitaria, attraverso l'imposizione di pesanti costi dell'inerte, minimi garantiti, contratti a breve termine, pedaggi di vario genere (per attraversamenti stradali, di elettrodotti, di acquedotti, ecc.).

D'altra parte, la ricerca geologica è, in questo settore, assolutamente arretrata ed insufficiente, talché il rischio d'impresa risulta molto gravoso; mentre le spese di apertura della cava e di avviamento sono rilevanti (l'avviamento di una cava di travertino nell'Acquasantano comporta un onere media-

mente aggirantesi sui cinquanta milioni di lire).

Né la legge sulle cave e sulle miniere (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, articolo 45), né la stessa legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno offrono concrete possibilità di superamento della situazione; la prima, perché, in buona sostanza, codifica la speculazione di una proprietà fondiaria da tempo scaduta su attività produttive che interessano territori che non hanno altre risorse e quindi una grande massa di lavoratori da occupare; la seconda, perché non offre gli strumenti adeguati per il superamento della situazione (esproprio e giusta valutazione delle zone estrattive).

Più particolarmente, innanzitutto nella legislazione sugli interventi per il Mezzogiorno (articolo 147, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 - testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), non appare sufficientemente chiara la possibilità di procedere all'esproprio delle aree estrattive per l'impianto di cave; ed in secondo luogo, non sono comunque accettabili i criteri di valutazione dei beni da espropriare posti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, modificati dalla legge 21 luglio 1965, n. 904 che richiama la legge 25 giugno 1865, n. 2359, perché essi a prescindere da ogni altra considerazione di ordine sociale ed economico postulano una valutazione del fondo di gran lunga superiore a quella reale, cioè un valore

che la stessa proprietà fondiaria, come tale, non attribuisce al bene.

La presente proposta, limitata com'è territorialmente al Mezzogiorno ed alle Isole marittime a determinare una linea di condotta valida ed estensibile nei modi opportuni a tutto il territorio nazionale, si articola perciò in due sole norme che vanno inserite nella più generale legislazione sul Mezzogiorno.

In base al primo principio, si vuole stabilire l'assoggettamento ad espropriazione per pubblica utilità delle aree suscettibili di coltivazione dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche (articolo 2, comma secondo, lettera *b*) del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), ed alle conseguenti procedure anche relative all'occupazione d'urgenza. Condizioni preferenziali si intendono accordare alle richieste di espropriazione e di concessione avanzate da cooperative di lavoratori.

Con la seconda disposizione, si vuole assicurare l'acquisizione delle aree estrattive ad un costo che corrisponda all'effettivo valore del fondo espropriato secondo la sua destinazione agricola.

Le finalità sociali ed economiche della presente proposta non hanno bisogno di essere sottolineate, così come non hanno bisogno di sottolineatura la diretta correlazione tra la proposta modificata degli attuali rapporti di proprietà e lo sviluppo dello specifico settore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli immobili suscettibili di coltivazione e di estrazione dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, situati nel territorio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, possono essere espropriati, anche parzialmente, oltre che per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 147 del citato decreto del Presidente della Repubblica, anche per l'impianto, l'apertura e la coltivazione di cave dei materiali anzidetti.

La procedura di espropriazione può essere promossa dai consorzi di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, oppure, dove questi non operino, da privati, secondo le norme dettate dall'articolo 147 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica.

Le richieste di espropriazione o di concessione avanzate da cooperative di lavoratori hanno preferenza su ogni altra richiesta di privati.

L'espropriazione ad iniziativa di privati non potrà avvenire che per superfici sufficienti, a giudizio dell'ingegnere capo del distretto minerario, ad una razionale coltivazione della cava, tenendo conto delle capacità economiche dell'impresa.

Gli espropriati ad iniziativa di privati hanno diritto alla restituzione dell'immobile, qualora questo non sia utilizzato per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.

ART. 2.

L'indennità di espropriazione si determina, in ogni caso, sulla base del valore agricolo del fondo da espropriare, senza tener conto del valore dei materiali da estrarre.